



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0019515 P-4.8.2.8
del 03/07/2023



47139403

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Dipartimento sviluppo sostenibile
- Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR).
Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2023.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8, comma 2-*bis* del citato decreto che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-octies, comma 1, che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTA la legge regionale della regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, recante *“Testo unico Governo del territorio e materie correlate”*;

VISTO il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7, recante *“Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 1759 del 25 gennaio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico denominato "PHOBOS", da realizzarsi nei comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR), proposto dalla società RWE Renewables Italia S.r.l.;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, della potenza nominale complessiva pari a 42 MW (ciascuno dei quali con altezza, al mozzo, di 115 metri e con rotore del diametro di 170 metri) – di cui tre da collocarsi nel comune di Castel Giorgio (TR) e quattro nel comune di Orvieto (TR) e delle relative opere civili ed elettriche annesse e di interconnessione alla rete di trasmissione nazionale;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la RWE Renewables Italia S.r.l., con nota del 5 agosto 2021, ha presentato istanza all'allora Ministero della transizione ecologica di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, perfezionata in ultimo con nota del 25 novembre 2021, comprensiva della relazione di incidenza appropriata di secondo livello e della verifica di conformità al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 21 aprile 2022;

PRESO ATTO che, con nota del 4 agosto 2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC richiedeva integrazioni e chiarimenti al proponente in merito alla documentazione depositata e che, con successiva nota del 13 settembre 2022, il proponente trasmetteva le proprie integrazioni, pubblicate sul portale istituzionale, con scadenza per le osservazioni fissata al 4 ottobre 2022;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al protocollo dell'allora Ministero della transizione ecologica n. 7152 del 28 settembre 2022, il proponente trasmetteva proprie integrazioni volontarie, pubblicate sul portale istituzionale, con scadenza per le osservazioni fissata al 20 ottobre 2022;

RILEVATO che nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la determina della regione Lazio, n. G17113 del 5 dicembre 2022, con cui la regione, che aveva manifestato interesse istituzionale alla pratica in esame e partecipato alle attività istruttorie, ha espresso un parere favorevole al progetto;

VISTO il parere n. 98 del 7 dicembre 2022, con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, circa la compatibilità ambientale del progetto, comprese le misure di mitigazione e monitoraggio che saranno adottate, circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e circa la conformità del piano preliminare delle terre e rocce da scavo alle disposizioni regolamentari, fatte salve le condizioni ambientali imposte;

VISTA la nota n. 9809 del 13 dicembre 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, ha reso parere contrario sull'impianto in esame, basato anche sui pareri negativi resi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria e della provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, resi con note, rispettivamente, n. 20850 del 21 ottobre 2022, e n. 15682 del 16 novembre 2022;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 9809 dell'13 dicembre 2022, ha evidenziato che alcuni aerogeneratori ricadono all'interno delle fasce di rispetto di cui all'articolo 20, comma 8, decreto legislativo n. 199 del 2021 (con riguardo, in particolare, a zone di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Castel Giorgio, della conca del Lago di Bolsena e di aree site nei comuni di Orvieto e Porano);

RILEVATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono stati valutati dal Ministero della cultura, ai sensi delle Linee guida di cui al citato decreto ministeriale 10 settembre 2010, nell'ambito di un'area vasta pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori che, nel caso specifico, risulta pari a 10 chilometri;

PRESO ATTO, altresì, che il Ministero della cultura ha rilevato, nell'ambito territoriale di riferimento della regione Umbria, che l'impianto eolico *“modificherebbe in senso negativo il paesaggio tradizionale ed identitario con grave perdita dei valori culturali e paesaggistici tutelati presenti intorno ad uno dei laghi di maggiore rilevanza paesaggistica del Paese”* e che considerate tali criticità *“non si ritiene di indicare prescrizioni di tipo archeologico”* e *“nessuna misura di mitigazione e compensazione è ritenuta sufficiente”*;

PRESO ATTO che, sotto il profilo dei beni paesaggistici, il Ministero della cultura dichiara che non sono presenti aree vincolate ex lege o di notevole interesse pubblico interessate dal progetto e che, tuttavia, *“essendo l'area classifica[ta] nel PTCP-Tav IIa quale ‘agpa-unità di paesaggio*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

connotata da aree agricole con funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario' se ne ravvisa una incompatibilità di fondo con il progettato impianto eolico";

RILEVATO, inoltre, che, anche sotto il profilo architettonico, il Ministero della cultura dà atto dell'assenza di beni dichiarati di interesse culturale nella zona interessata dal progetto;

CONSIDERATO che, per ciò che riguarda la costruzione dell'elettrodotto di collegamento, il Ministero della cultura rileva che lo stesso, essendo totalmente interrato, non costituisce intromissione visiva, salvo in limitati tratti in cui può essere staffato su ponti o canali;

RILEVATO che, con riferimento ad altri interventi programmati o autorizzati per la stessa area della regione Umbria, il Ministero della cultura rileva che *"oltre all'impianto esistente e ben visibile dal bacino del Lago non risultano, in territorio umbro ulteriori interventi autorizzati o in itinere che possano sommarsi negativamente a quello in esame"*;

PRESO ATTO che, sotto il profilo archeologico, il Ministero della cultura rappresenta l'esistenza di "potenziali interferenze" con il patrimonio archeologico, in ragione della vicinanza delle aree di impianto ad alcuni siti in cui sono state segnalate la presenza di cavità ipogee;

CONSIDERATO che i siti archeologici segnalati dal Ministero della cultura come oggetto di potenziale interferenza con l'impianto non sono tuttavia oggetto di specifica forma di tutela o vincolo, né risultano emergenze archeologiche positivamente accertate nelle vicinanze dell'impianto;

CONSIDERATO altresì il Piano di indagini archeologiche, sottoposto dal proponente e valutato dalla Sovrintendenza, che ha richiesto lo svolgimento di una procedura di verifica di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25, del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*sexies*, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016 – come da ultimo introdotto dall'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 13 del 2023 – l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATE, in merito, le opere di mitigazione e compensazione proposte, con particolare riferimento al recupero e alla valorizzazione del sito archeologico del Lauscello e alle altre misure di mitigazione dell'impatto visivo;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che, come anche riconosciuto da consolidata giurisprudenza, la produzione di energia da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici;

PRESO ATTO che il menzionato parere n. 98 del 7 dicembre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli paesaggistici e ambientali esistenti, e che l'area di progetto risulta esterna ad aree naturali protette e ad aree della Rete Natura 2000;

RITENUTO che la circostanza che l'impianto ricada in aree a destinazione agricola non determina di per sé l'incompatibilità del progetto, posto che ai sensi dell'articolo 12, comma 7, decreto legislativo n. 387 del 2003, gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le sopramenzionate fasce di rispetto non comporta, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

CONSIDERATO che il proponente, come risulta dal citato parere n. 98 del 7 dicembre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nell'ambito della documentazione integrativa volontaria prodotta ha proposto diverse misure mitigative della componente di incidenza ambientale, con particolare riguardo all'impatto visivo;

RILEVATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha ravvisato impatti cumulativi di rilievo, anche considerando la presenza di altri impianti fotovoltaici nella zona e dei progetti in corso di procedura di valutazione VIA;

RILEVATO altresì che, con riguardo ai siti Natura 2000 presenti nelle vicinanze dell'opera (Monti Vulsini, Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana), la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha ravvisato effetti negativi significativi sui medesimi determinati dagli interventi del progetto;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a vincolo o nelle immediate vicinanze delle stesse, come confermato dal Ministero della cultura;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che il Presidente della regione Umbria, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri, come da comunicazione del 26 giugno 2023;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "Phobos", come descritto in premessa, da realizzarsi nei comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR), proposto dalla società RWE Renewables Italia S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 98 del 7 dicembre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI